

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA  
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 57 del 16/04/2012*

## INDICE

### **TITOLO I - GENERALITÀ**

Art. 1 – Oggetto e Fonti normative	pag. 4
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3 – Programmazione numerica delle Autorizzazioni	pag. 5

### **TITOLO II – DELL’AUTORIZZAZIONE**

Art. 4 – Autorizzazione	pag. 5
Art. 5 – Requisiti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione	pag. 6
Art. 6 – Requisito di idoneità professionale	pag. 7
Art. 7 – Capacità finanziaria	pag. 8
Art. 8 – Locali	pag. 8
Art. 9 – Sedi Secondarie	pag. 9
Art. 10 – Trasferimento del complesso aziendale e modifiche societarie	pag. 9
Art. 11 – Decesso, incapacità fisica o recesso dalla società del titolare dell’autorizzazione	pag. 10
Art. 12 – Responsabilità professionale	pag. 11
Art. 13 – Attestato di idoneità professionale	pag. 12
Art. 14 – Automobile club d’Italia	pag. 12
Art. 15 – Autorizzazione delle delegazioni dirette ed indirette	pag. 12
Art. 16 – Ulteriori obblighi degli Automobile club	pag. 13

### **TITOLO III – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ**

Art. 17 – Orario di apertura	pag. 13
Art. 18 – Tariffe	pag. 13
Art. 19 – Registro - giornale	pag. 13
Art. 20 – Ricevute di consegna dei documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o dei documenti di abilitazione alla guida	pag. 14
Art. 21 – Cessazione dell’attività	pag. 15
Art. 22 – Sospensione dell’attività	pag. 15

### **TITOLO IV – ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Art. 23 – Norme generali	pag. 16
Art. 24 – Requisiti morali e titoli per l’ammissione agli esami	pag. 16
Art. 25 – Domanda di ammissione	pag. 17
Art. 26 – Sessione d’esame	pag. 17

Art. 27 – Commissione d’esame	pag. 18
Art. 28 – Prove d’esame	pag. 18
Art. 29 – Svolgimento delle prove	pag. 19
Art. 30 – Attestato d’idoneità professionale	pag. 20
Art. 31 – Albo provinciale	pag. 21

## **TITOLO V – SANZIONI**

Art. 32 – Irregolarità	pag. 21
Art. 33 – Grave abuso	pag. 22
Art. 34 – Esercizio abusivo o non autorizzato dell’attività di consulenza	pag. 22
Art. 35 – Rilascio abusivo di ricevuta	pag. 22
Art. 36 – Comunicazione di avvio del procedimento	pag. 23

## **TITOLO VI – NORME FINALI**

Art. 37 – Norme finali	pag. 23
Art. 38 – Adeguamento normativo	pag. 23
Art. 39 – Entrata in vigore	pag. 23
Art. 40 – Disposizioni abrogative	pag. 24
Allegato 1	pag. 25

## **TITOLO I – GENERALITÀ**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E FONTI NORMATIVE**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio alle funzioni di rilascio di autorizzazione e di vigilanza amministrativa nei confronti dei centri di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito denominati "studi di consulenza") attribuite alla Provincia dalla Legge 8 agosto 1991 n. 264 "disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

2. La materia è disciplinata, oltre che dalla suddetta legge, dalle seguenti fonti normative: Legge 4 gennaio 1994 n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi", Decreto del Ministro dei Trasporti 8 Febbraio 1992, "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente Sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida" (G.U. n° 38 del 15.02.1992), Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. alla G.U. n°114 del 18.05.1992, Serie Generale), Decreto del Ministero dei Trasporti 9 Novembre 1992, "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività" (G.U. n° 283 dello 01.12.1992), Decreto del Ministero dei Trasporti 9 Dicembre 1992, "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 300 del 22.12.1992), Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n°495, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. Alla G.U. n° 303 del 28.12.1992, Serie Generale), e dal seguente disciplinare.

### **ART. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai fini del presente regolamento per "attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" si intende: lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e/o di natanti a motore, di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti specificati nell'Allegato 1 al presente Regolamento, e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 anche le attività di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento anche le attività di cui ai precedenti commi esercitate sia direttamente dall'Automobile Club d'Italia sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4 gennaio 1994, n°11.

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 Legge 11/94, l'attività di consulenza può infine essere esercitata dalla Autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed alle operazioni concernenti la patente di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla citata Legge n. 264/91.

5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di consulenza svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto, dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

### ART. 3

#### PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

2. Il numero di autorizzazioni rilasciabili in ambito provinciale, è quello di cui al documento di programmazione come deliberato con atto della Giunta Provinciale, modificabile secondo termini di legge. Eventuali posti autorizzabili e quelli eventualmente resi disponibili, nel tempo, in seguito a revoca dell'attività (volontaria o d'ufficio), vengono rilasciati a richiesta dei soggetti interessati, salvo il controllo dei requisiti. Qualora nello stesso giorno pervengano all'ufficio più istanze per l'unico posto disponibile in un determinato Comune, si procederà ad estrazione a sorte, salvo il controllo dei requisiti.

## **TITOLO II – DELL'AUTORIZZAZIONE**

### ART. 4

#### AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza, deve presentare al Dirigente del Servizio competente regolare istanza, sulla base della modulistica reperibile sul sito web della Provincia.

2. Nella domanda viene dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “ *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” quanto segue:

- a. le generalità ed il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del soggetto richiedente e, se il caso sussiste, della persona, diversa dal richiedente, preposta a dirigere l'attività;
- b. i dati relativi all'impresa;
- c. i dati relativi alla società (se il caso ricorre);
- d. il titolo giuridico di disponibilità e le caratteristiche dei locali;
- e. i dati relativi al personale da adibire all'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile.

3. All'istanza va inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione di affidamento bancario di € 51.645,69, rilasciata da aziende e istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
- b) eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 da parte dei soci amministratori di società;
- c) planimetria dei locali in scala almeno 1:100, in originale, vidimata da un tecnico abilitato e tale che risulti corretta ed evidente la suddivisione dei locali (ufficio, archivio se separato, bagno e antibagno);
- d) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- e) certificato di agibilità o altra documentazione attestante la destinazione d'uso dei locali;
- f) originale o copia autenticata dell'eventuale atto di concessione o convenzionamento con l'ACI;
- g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- h) marca da bollo del valore corrente per il rilascio dell'autorizzazione;
- i) attestazione del versamento su apposito C.C.P. intestato a: Provincia di Firenze – diritto di segreteria per pratiche autorizzative, per l'importo stabilito in apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

4. Completata l'istruttoria e verificata la sussistenza dei requisiti di legge il Dirigente rilascia l'autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

5. Il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. L'autorizzazione va affissa in modo visibile presso i locali dell'impresa. Il caso contrario costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 33.

## ART. 5

### REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'impresa che intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve possedere i requisiti elencati all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) e) della Legge 264/91.

2. In caso di società i requisiti devono essere posseduti: da tutti i soci per le società di persone; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

3. La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti di legge, il cui venir meno deve essere comunicato alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. La Provincia si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli a campione sugli studi di consulenza autorizzati.

4. La perdita di uno o più dei requisiti indicati nel presente articolo e la mancata comunicazione di cui al comma precedente costituiscono grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 33.

## ART. 6

### REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Per intraprendere l'esercizio dell'attività di consulenza è necessario il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) dell'art. 3 comma 1 della Legge 264/91, da parte del titolare in caso di impresa individuale e da parte di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento in caso di società.

2. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza anche coloro che:

i. subentrano nella direzione dell'attività per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica di uno dei soggetti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del presente Regolamento;

ii. pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

3. L'attestato di cui al comma 1 può essere conseguito:

- attraverso superamento di apposito esame;
- a domanda, nei casi previsti dalla legge.

4. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 2-7-1996 e 19-2-1998:

- coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91;
- i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club in servizio da almeno quindici anni.

5. Il responsabile professionale può ricoprire tale posizione esclusivamente per una singola sede adibita all'esercizio dell'attività di consulenza. Il caso contrario costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del presente Regolamento.

## ART. 7

### CAPACITÀ FINANZIARIA

1. I soggetti che intendano intraprendere l'attività di consulenza, al fine di dimostrare di possedere adeguata capacità finanziaria, devono presentare un'attestazione di importo pari ad almeno € 51.645,69, effettuata secondo lo schema di cui al D.M. 9.11.92, rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende ed istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.
2. La dimostrazione del requisito di capacità finanziaria è richiesta anche nei casi di rilascio di nuova autorizzazione per trasferimento del complesso aziendale o in qualunque ipotesi di variazione della titolarità dell'azienda di cui al successivo articolo 10.

## ART. 8

### LOCALI

1. I locali degli Studi dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. I locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:
  - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva calpestabile e, qualora ubicati in ambiente diversi, l'ufficio non dovrà avere superficie inferiore ai 20,00 mq.;
  - b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;
  - c) un ingresso autonomo.
3. L'ufficio dovrà essere areato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico.
4. Se lo studio svolge anche attività di autoscuola (autorizzata dalla Provincia ovvero per aver presentato la S.C.I.A. – segnalazione certificata di inizio attività), i locali destinati all'attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3.
5. Il disposto del presente articolo si applica anche agli Studi di consulenza autorizzati antecedentemente alla data del 5.9.1991 che presentino istanza di trasferimento di sede o di variazioni ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.
6. Eventuali modifiche alle caratteristiche dei locali, rispetto alla planimetria depositata presso gli uffici della Provincia, potranno essere effettuate previa richiesta, in bollo, da inoltrarsi al Dirigente del Servizio Trasporti, che provvederà a dare l'assenso o il diniego, in base alle risposdenze con la vigente normativa. Il richiedente dovrà allegare all'istanza la planimetria, in scala 1:100, aggiornata e sottoscritta



da un tecnico iscritto ad Ordine/Collegio professionale. Il mancato rispetto di quanto sopra, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32.

7. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club provinciale, destinate all'attività di consulenza, possono essere svolte esclusivamente attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso, non avente carattere commerciale, ancorché indirizzate solo ai soci.

8. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida, ovvero dovrà regolarizzare, se possibile, la situazione creata. Il mancato ripristino della situazione pregressa o la regolarizzazione della stessa entro il termine assegnato, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 33.

9. L'uso improprio dei locali rispetto a quanto autorizzato costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32.

#### ART. 9

##### SEDI SECONDARIE

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di una autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 4, alla Direzione competente.

2. Il rilascio della autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 3, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6, che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.

3. In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 5 settembre 1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato di cui all'art. 16 da parte di almeno uno dei soggetti indicati nell'art. 5.

4. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 8.

#### ART. 10

##### TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE E MODIFICHE SOCIETARIE

1. Vengono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:

a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, per le attività che operavano nell'impresa stessa, prima del 6

settembre 1991, ovvero il soggetto munito di attestato di idoneità professionale per le attività operanti dopo il 6 settembre 1991;

b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;

2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata l'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

#### ART. 11

#### DECESSO, INCAPACITÀ FISICA O RECESSO DALLA SOCIETÀ DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società che fosse in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente del Servizio Trasporti, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto. L'autorizzazione avrà validità per un periodo di due anni, prorogabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo dei suddetti due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6. In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.

3. Il proseguimento della attività ai sensi del comma 3 senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Trasporti costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 33.

4. Il disposto dei precedenti commi 3, 4 e 5 si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

5. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare alla competente Direzione entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

6. La mancata comunicazione nei tempi sopra previsti dal comma 9 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32.

7. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in competente bollo, indirizzata alla competente Direzione, l'aggiornamento della autorizzazione, presentando tutta la documentazione relativa ai nuovi locali come indicata all'art. 8.

8. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza autorizzazione del Dirigente costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 33.

## ART. 12

### RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 grava sul titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, sui soggetti di cui all'art. 5 comma 2 e art. 6 comma 2, individuati dalla società stessa.

2. Nel caso di variazioni, le società hanno l'obbligo di comunicare i responsabili professionali di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro individuazione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32.

4. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, lo Studio può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, risultanti dall'atto notarile di costituzione di impresa familiare e regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso Uffici Pubblici.

5. Lo Studio può altresì avvalersi, per i medesimi adempimenti puramente esecutivi, anche di associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del Codice Civile.

6. I dipendenti, i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi non hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea, né di avere raggiunto la maggiore età.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale.

8. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni.

9. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32.

#### ART. 13

##### ATTESTATO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 5 comma 2 e 6 comma 2, possiedano l'attestato di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o, precedentemente all'attuazione del D. L.gvo 112/98, dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. L'attestato deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza anteriormente al 5 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.
- 3 L'esercizio dell'attività in difetto dell'attestato di idoneità professionale, qualora richiesto, costituisce grave abuso che sarà sanzionato secondo l'art. 33 e del fatto ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 14

##### AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'A.C.I., dall'Automobile Club e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall'Automobile Club Provinciale.
3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club provinciale.

#### ART. 15

##### AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE

1. Per potere esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3.
2. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall'Automobile Club Provinciale, a cui sarà rilasciata l'autorizzazione.
3. L'Automobile Club Provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
4. Le ditte individuali o società che sono individuate come "delegazioni Aci", ma hanno ottenuto l'autorizzazione a nome della ditta stessa, non vengono parificate alle delegazioni dirette o indirette.

#### ART. 16

##### ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB

1. È fatto obbligo all'Automobile Club Provinciale di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, sia l'estinzione di ogni ufficio o delegazione, sia la costituzione o l'estinzione di ogni rapporto di concessione o di convenzionamento.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 32.

### **TITOLO III – GESTIONE DELL'ATTIVITÀ**

#### ART. 17

##### ORARIO DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lo Studio di consulenza deve rendere noto alla Provincia l'orario di apertura al pubblico, da esporre in modo visibile nei locali autorizzati.
2. Qualsiasi variazione dello stesso va comunicata alla Provincia entro trenta giorni.
3. Il mancato rispetto di quanto disposto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del presente Regolamento.

#### ART. 18

##### TARIFFE

1. Le tariffe applicate dallo Studio di consulenza vanno affisse in modo visibile e permanente nei locali di acquisizione degli incarichi.
2. La mancata esposizione dei prezzi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del presente Regolamento.

#### ART. 19

##### REGISTRO-GIORNALE

1. Il titolare o legale rappresentante è tenuto a redigere e conservare nella sede di svolgimento dell'attività di consulenza un Registro – giornale in cui annotare tutti gli incarichi commissionati, numerato progressivamente e vidimato in ogni pagina ai sensi dell'art. 2215 c.c.
2. Le annotazioni sul registro-giornale vanno riportate secondo i criteri di cronologia ed immediatezza. Gli incarichi vengono registrati giornalmente nell'ordine in cui sono assunti.
3. Nel registro vanno annotati:
  - il numero progressivo e la data dell'incarico;

- i dati identificativi del committente. Nell'ipotesi in cui si tratti di un operatore economico (concessionario, rivenditore, ecc.), accanto ai suoi dati dovrà essere riportato il nominativo della persona fisica o giuridica per conto della quale l'incarico viene commissionato;
- i dati identificativi del relativo mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio) o del documento di circolazione o di guida (numero e data di rilascio della patente);
- la natura dell'incarico;
- il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;
- la data dell'eventuale rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 20.

4. La mancata annotazione anche di uno solo degli elementi di cui sopra, l'annotazione tardiva, le cancellature o gli errori nella tenuta del Registro – giornale costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del presente Regolamento.

5. Il Registro - giornale può essere tenuto anche su supporto informatico, purché nel rispetto delle procedure stabilite dal Ministero delle Finanze con Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357, art. 7 comma 2, convertito nella Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

6. Il registro è tenuto a disposizione delle autorità competenti per le verifiche sulla correttezza del rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 20.

#### ART. 20

##### RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. Quando gli utenti consegnano agli Studi di consulenza i documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, l'addetto ad eseguire l'incarico rilascia agli stessi una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto Ministeriale 8 febbraio 1992.

2. La ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti i documenti di cui al comma 1, ha validità massima di trenta giorni dalla data del rilascio annotata sul Registro – giornale.

3. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta gli Studi di consulenza mettono a disposizione dell'utente l'originale oppure l'estratto dei documenti eventualmente emanato dagli uffici pubblici che ne curano il rilascio.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente non può essere rilasciata ulteriore ricevuta.

5. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al presente articolo abusivamente o in maniera irregolare, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 35 del presente regolamento.

## ART. 21

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 decida di rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza spontaneamente e incondizionatamente, dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla registrazione della cessazione di attività all'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze, allegando il provvedimento originale di autorizzazione. Nella nota va dichiarato altresì che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altro Studio di consulenza autorizzato.
2. Sulla base della suddetta comunicazione la Provincia prende atto dell'avvenuta cessazione.
3. L'attività dello Studio di consulenza si intende comunque cessata se viene appurato che non sono state registrate formalità sul Registro - giornale di cui all'articolo 19 per un periodo superiore ad un anno.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del presente Regolamento.

## ART. 22

### SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6.
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente competente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 33.
5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 33

6. L'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 33.

## **TITOLO IV – ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

### ART. 23

#### NORME GENERALI

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono, di norma due volte l'anno, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente in relazione alle richieste degli utenti.

### ART. 24

#### REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per ottenere l'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; che non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; che non siano stati interdetti o inabilitati.
2. Il soggetto che intende conseguire l'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve:
  - essere cittadino italiano o di un paese della Comunità Europea abitante in Italia;
  - avere la residenza anagrafica nella Provincia di Firenze o in province che hanno stipulato, con la Provincia di Firenze, apposita convenzione.
  - avere la maggiore età;
  - essere in possesso di diploma di Istituto d'istruzione secondaria superiore o equiparato.



## ART. 25

### DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato dovrà indirizzare alla Direzione competente della Provincia di Firenze l'istanza di ammissione all'esame, nella quale dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti. All'istanza, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere allegata l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria, nell'importo stabilito dall'Amministrazione.
2. Le domande presentate in carta semplice e/o senza l'attestazione del versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale delle tasse previste, saranno considerate nulle e archiviate.
3. Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito della Provincia di Firenze [www.provincia.fi.it](http://www.provincia.fi.it) e presso l'Ufficio studi di consulenza automobilistica.
4. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione o suo delegato, di cui al successivo articolo 27, almeno 30 giorni prima della data stabilita invia la convocazione ai candidati che hanno presentato istanza in tempo utile, unitamente ai quesiti su cui verterà la prova di esame, come indicato all'art. 26.
5. Tale convocazione dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo mezzo di comunicazione anche di natura informatica, in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

## ART. 26

### SESSIONE D'ESAME

1. Le sessioni d'esame verranno indette con provvedimento dirigenziale e saranno pubblicate sul sito web della Provincia di Firenze e, tale notizia, diffusa attraverso le associazioni di categoria. Con tale provvedimento saranno altresì stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione.
2. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti, vertenti su:
  - A - La circolazione stradale;
  - B - Il trasporto merci;
  - C - La navigazione;
  - D - Il P.R.A.;
  - E - Il regime tributario.
3. Per ogni materia d'esame, la Commissione predispone all'inizio di ogni anno almeno 100 (cento) quesiti, da utilizzare per la preparazione delle schede di esame di cui all'art. 29.
4. Nel corso dell'anno, può escludere quei quesiti che sono stati superati dall'aggiornamento normativo o che sono risultati di interpretazione non univoca. I quesiti esclusi dall'elenco preliminare nel corso della sessione annuale non potranno essere sostituiti con altri;

## ART. 27

### COMMISSIONE D'ESAME

1. Con decreto del Dirigente della Direzione competente della Provincia di Firenze, è istituita la Commissione per il riconoscimento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che ha sede presso la stessa Direzione ed è composta da:

1. Il Dirigente della Direzione competente Provincia di Firenze o suo delegato, a cui compete la Presidenza;
2. Un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti Ufficio Provinciale di Firenze (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale;
3. Un esperto delle materie d'esame designato dalla Regione Toscana;
4. Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio nell'ambito territoriale della provincia di Firenze, designato dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana);
5. Un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia Ufficio Provinciale di Firenze (Dirigente o funzionario equiparato designato dal Direttore)

Un dipendente della Direzione Mobilità e TPL svolge le funzioni di segreteria della Commissione.

2. I componenti della Commissione d'esame durano in carica tre anni dalla nomina. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato uno o più supplenti, che partecipano alle sedute in assenza dei titolari.

3. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei membri della Commissione compreso il Presidente.

4. Nei casi di giudizi controversi con la Commissione che si esprime in parità, il voto del Presidente assume titolo risolutorio.

5. A ciascun membro esterno della Commissione sarà corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta Provinciale.

## ART. 28

### PROVE D'ESAME.

1. I quesiti oggetto della prova di esame sono in numero di cinque per ciascuna delle 5 discipline elencate all'art. 26, e ciascun quesito si compone di tre domande a risposta multipla predeterminata, per un totale di settantacinque domande. Sono dunque predisposte, in maniera differenziata, per ciascun candidato ammesso a sostenere l'esame cinque schede, una per ciascuna materia, contenenti i quesiti. Il tempo assegnato ai candidati è di novanta minuti.

2. La prova d'esame si intende superata se il candidato ha risposto, per ciascuna materia, correttamente ad almeno quattro quesiti e alle relative dodici domande, ovvero ha risposto correttamente ad almeno 20 quesiti e alle relative 60 domande.

3. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione formerà l'elenco dei candidati che dovevano sostenere la prova, con l'indicazione per ciascuno se idonei, non idonei o assenti.

4. L'elenco, sottoscritto dal Presidente o suo delegato e dal Segretario o da altro Commissario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame e successivamente pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Provinciale di Firenze.

#### ART. 29

##### SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. Dopo avere effettuato l'identificazione dei candidati e averli fatti accomodare nell'aula d'esame, la Commissione consegna a ciascuno di essi, in maniera del tutto casuale, una busta chiusa, priva di qualsiasi segno di identificazione, contenente le cinque schede che costituiranno, per ciascun candidato, la sua prova di esame.

2. I candidati che si presenteranno dopo la avvenuta consegna delle buste non saranno ammessi alla prova.

3. Al termine della prova, le schede dovranno essere riconsegnate senza scritte o annotazioni di alcun genere pena l'invalidazione.

4. Prima di iniziare la prova il candidato deve apporre negli appositi spazi previsti nel fondo della scheda:

- cognome e nome in stampatello;
- la propria firma leggibile.

5. Ogni scheda contiene cinque quesiti, ciascuno con tre domande e relative tre risposte che potranno essere:

- tutte e tre vere;
- due vere e una falsa;
- una vera e due false;
- tutte e tre false.

6. Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a secondo che consideri quella proposizione vera o falsa. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.

7. La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:

- Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
- Segno X mancante;
- Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";

- altre modalità di contrassegno diverse dal Segno X.

8. Durante lo svolgimento della prova non è consentito:

- consultare testi, fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati;
- copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
- utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite;
- allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
- utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione.

9. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati non idonei alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

10. Non sono assolutamente ammesse correzioni sulle schede; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere, ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

11. La correzione delle prove avverrà subito dopo la consegna delle stesse da parte di tutti i candidati, allo scadere del tempo assegnato. I risultati verranno resi immediatamente noti ai candidati e la Commissione resterà a disposizione per chiarimenti e spiegazioni.

12. Il candidato non risultato idoneo potrà sostenere di nuovo l'esame anche nella sessione immediatamente successiva previa ripresentazione dell'istanza di ammissione e pagamento dei diritti di segreteria.

#### ART. 30

##### ATTESTATO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Entro trenta giorni dal superamento della prova viene rilasciato, il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "Attestato di Idoneità Professionale" previo assolvimento dell'imposta di bollo.

2. Il Dirigente della Direzione competente della Provincia di Firenze o suo delegato, provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell'originale "Attestato di Idoneità Professionale".

## ART. 31

### ALBO PROVINCIALE

1. Il conseguimento del titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comporta l'iscrizione automatica all' "Albo Provinciale dei consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto" pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione Provinciale e liberamente consultabile on-line.

## **TITOLO V – SANZIONI**

### ART. 32

#### IRREGOLARITÀ

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Disciplinare, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 33.

2. Nel caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida e verrà applicata la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, di cui all'art. 16 della L.16 gennaio 2003, n. 3.

3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, che prevede una regolarizzazione nei termini stabilita nel provvedimento stesso e il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente, che sotto il profilo disciplinare e quale attività sanzionatorio - pecuniaria è equiparata a grave abuso.

4. Si ha irregolarità ripetuta quando nei cinque anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.

5. Nei casi di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

6. Si procederà alla sospensione dell'attività da 1 a 6 mesi qualora si accertino più irregolarità che identificano un comportamento particolarmente scorretto, che comunque non si possa identificare quale grave abuso.

7. Nell'ottica dei principi di tipicità e gradualità dell'illecito amministrativo, l'esatto importo delle sanzioni e il periodo di sospensione di cui al comma precedente sono determinati dalla gravità del comportamento illecito.

#### ART. 33

##### GRAVE ABUSO

1. Commette grave abuso chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale. L'esatto importo della sanzione, compresa nella fascia di cui al comma precedente, è determinato dalla gravità del comportamento illecito.
3. In caso di revoca il soggetto interessato dalla stessa non potrà fare domanda per l'ottenimento di una nuova autorizzazione per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di avvenuta revoca.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) della L. 264/91, l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo.

In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.

5. Durante il periodo di sospensione lo Studio non può esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

#### ART. 34

##### ESERCIZIO ABUSIVO O NON AUTORIZZATO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

1. Chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00.
2. La Provincia, oltre ad applicare la suddetta sanzione, dà comunicazione dell'illecito di cui sopra all'autorità giudiziaria, per l'eventuale concorso con esercizio abusivo della professione.
3. Commette esercizio abusivo della professione il titolare o legale rappresentante che esercita l'attività di consulenza in carenza dell'attestato di idoneità professionale, quando richiesto. Tale illecito è punito penalmente ai sensi dell'art. 348 del codice penale.
4. Perché sussista l'illecito di cui al comma precedente non occorre che l'attività sia svolta in modo continuativo, essendo sufficiente anche il compimento di un solo atto illegale, purché svolto a titolo oneroso.

#### ART. 35

##### RILASCIO ABUSIVO DI RICEVUTA

1. Il rilascio abusivo della ricevuta di cui all'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione viene revocata.

2. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.

#### ART. 36

#### COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, salvo il caso di partecipata e immediata constatazione dell’illecito all’interessato, avente questa lo stesso effetto giuridico dell’avvio del procedimento di cui trattasi.

### **TITOLO VI – NORME FINALI**

#### ART. 37

#### NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Gli importi di tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

#### ART. 38

#### ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### ART. 39

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio Provinciale ed è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, oltre che sul sito Internet della Provincia di Firenze.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa di trovare applicazione il disciplinare approvato con la Delibera G.P. n° 186 del 18/10/2011.

ART. 40

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

1. È abrogato il “*Regolamento per la disciplina dell’attività degli studi di consulenza automobilistica*”, approvato con Deliberazione consiliare n. 61 del 12/05/1997.



## **COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla *legge 1° dicembre 1986, n. 870* , e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla *legge 6 giugno 1974, n. 298*, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'*allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399*, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti. Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.